



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 18 marzo 2019
DS/et

Egregio Signor
Ivano Job
Presidente
Terza Commissione permanente
Consiglio provinciale
Via Mancini, 27
38122 TRENTO

OGGETTO: Audizione in merito ai disegni di legge n. 10 "Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991" (proponente assessore Zanotelli) e n. 11 "Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e della legge provinciale sulla caccia 1991" (proponenti consiglieri Ossanna, Dallapiccola, Demagri e Rossi).

Egregio Presidente,

intendo innanzitutto ringraziarLa per l'invito, rivolto al Consiglio delle autonomie locali, a portare il proprio contributo ai fini della discussione di disegni di legge di cui all'oggetto. L'Organo che rappresento ha avuto modo, in data 13 marzo u.s., di valutare gli stessi, esprimendo gli orientamenti che passo ad illustrare.

Con riferimento al disegno di legge n. 10, di iniziativa giuntalesca, si prende atto che lo stesso interviene sulla legge provinciale sulla caccia 1991, esclusivamente per arrecare adeguamenti e modificazioni all'apparato sanzionatorio amministrativo previsto dalla stessa. Le disposizioni proposte si prefiggono, in particolare, l'obiettivo di aggiornare gli importi delle sanzioni pecuniarie già previste dalla legge, nonché di ridisciplinare la decorrenza, la durata ed i presupposti applicativi della sanzione della sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale. Rispetto a tali aspetti, che peraltro non incidono direttamente sulle competenze degli Enti locali, non si ravvisano particolari osservazioni.

Rispetto al disegno di legge n. 11 (primo firmatario cons. Ossanna), il Consiglio delle autonomie locali ha ampiamente dibattuto sulle modificazioni che lo stesso si prefigge di introdurre all'art. 100 della l.p. 23 maggio 2007, n. 11, in materia di circolazione sulla viabilità forestale degli iscritti alle associazioni venatorie che abbiano stipulato apposite convenzioni con il proprietario della strada.

Il Consiglio è consapevole della particolare valenza che la pratica venatoria, esercitata nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che la regolano, riveste per la salvaguardia ed il governo della biodiversità nell'ecosistema alpino, ed ha riconosciuto che agevolare l'accesso alla montagna di chi la esercita, anche mediante l'utilizzo di mezzi motorizzati, può corrispondere – in determinate condizioni – ad interessi meritevoli di apprezzamento. Ha altresì valutato positivamente, in linea di principio, la volontà di incentivare la compartecipazione delle associazioni venatorie alla cura della viabilità forestale, quale buona pratica di interazione tra mondo associativo e soggetti pubblici, che favorisce l'ottimale conservazione di infrastrutture di notevole importanza, per la salvaguardia del bosco e dell'ambiente montano. Cionondimeno, è stata posta in rilievo



l'esigenza di salvaguardare l'ambiente naturale da pratiche che possano pregiudicarne, anche localmente, la conservazione, e di garantire la possibilità di frequentazione dello stesso, tanto a chi pratica la caccia che a coloro i quali si rechino nell'ambiente montano per altre ragioni, in condizioni di tendenziale parità e non interferenza.

L'allargamento della platea degli utilizzatori della viabilità forestale impone una valutazione articolata e, necessariamente, differenziata. Essa deve tenere conto, per un verso, della meritevolezza delle motivazioni portate da chi intende ottenervi accesso, le quali vanno valutate in relazione a singole e specifiche esigenze, senza che l'appartenenza ad una categoria di fruitori della montagna, piuttosto che ad un'altra, giustifichi – di per sé – un trattamento differenziato. Sotto un diverso punto di vista, occorre considerare l'impatto delle deroghe accordate sull'equilibrio ambientale di un determinato territorio, le condizioni della viabilità su cui si concede l'accesso, il potenziale degrado che la stessa potrebbe patire per il maggior transito, l'adeguatezza delle risorse - sia pubbliche che private – a disposizione per mitigarne gli effetti. Per tali ragioni, si ritiene che ogni valutazione debba essere condotta caso per caso, e che il soggetto deputato a compierla debba essere sempre identificato nel Comune, quale ente istituzionalmente chiamato al bilanciamento degli interessi collettivi ed alla tutela dell'interesse pubblico su scala locale.

Come noto, l'ordinamento vigente rimette agli Enti locali, sentito il parere dei proprietari e del competente Servizio provinciale, la classificazione della viabilità forestale esistente sul proprio territorio amministrativo, distinguendo tra strade a servizio esclusivo del bosco (tipo A), strade a servizio non esclusivo del bosco (tipo B) e strade di arroccamento. Alla classificazione della strada corrisponde un diverso regime di transitabilità, la quale può essere subordinata all'autorizzazione dal proprietario della strada, concedibile alle sole condizioni previste dalla legge e dal regolamento di attuazione.

Ora, il disegno di legge in esame vorrebbe rimettere ad una convenzione tra il proprietario della strada (che, si evidenzia, può essere l'Ente locale, così come l'ASUC o un soggetto privato) e la locale sezione delle associazioni venatorie la possibilità di determinare un più favorevole regime di transito - tanto sulla viabilità forestale di tipo B che di tipo A - a favore degli appartenenti allo stesso sodalizio, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

I casi in cui è attualmente concedibile l'autorizzazione al transito di soggetti non investiti di funzioni pubbliche sono, per quanto concerne le strade di tipo A, piuttosto limitati: si fa riferimento, infatti, a *"casi straordinari di necessità ed urgenza"*, a cui il regolamento riconduce, per quanto concerne le attività legate alla caccia, la sola ricerca di animali feriti ed il recupero di cervi. Non è da escludere che – in taluni contesti territoriali – la possibilità di derogare puntualmente a tale disciplina possa rivelarsi compatibile con una equilibrata valorizzazione del bosco, ed utile a meglio soddisfare gli interessi pubblici che la pratica venatoria contribuisce a realizzare (ad esempio, nell'ambito del contenimento delle specie invasive e nocive).

Si ritiene, tuttavia, che tali valutazioni debbano essere sempre assunte con l'assenso dell'Ente locale territorialmente competente, a prescindere dalla proprietà dell'infrastruttura di cui si discute, e ciò in ragione dell'interesse pubblico alla tutela dell'integrità dell'ambiente, che spetta a quest'ultimo salvaguardare.

Tra l'altro, si rileva che, ai sensi dell'art. 28 del d.P.P. novembre 2008, n. 51-158/Leg, di attuazione della l.p. n. 11/2007, *"Il rilascio dell'autorizzazione da parte del proprietario o del gestore dell'ultimo tratto di strada necessario al transito dà diritto al titolare dell'autorizzazione a transitare senza sostare sulle strade di tipo B e di tipo A, di proprietà diversa, la cui percorrenza sia strettamente necessaria a raggiungere il tratto autorizzato."* Dunque, in ipotesi, la stipula di una convenzione - ai sensi della disposizione che si vorrebbe introdurre - con il proprietario privato di un breve tratto sommitale di strada di tipo A, finirebbe per abilitare i membri dell'associazione venatoria a circolare su tutto il complesso della viabilità, anche di proprietà pubblica, utile a



Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

raggiungere tale ultima porzione di strada. Ciò senza necessità che gli altri proprietari siano coinvolti nelle valutazioni del caso, né che questi beneficino degli obblighi di manutenzione assunti dall'associazione, posto che la norma non prescrive che essi debbano avere ad oggetto tutto il patrimonio viario utilizzato.

Si invita pertanto codesta Commissione a valutare l'opportunità di emendare l'art. 1 del disegno di legge in esame, prevedendo che le convenzioni in discorso possano essere stipulate, soltanto a condizione che intervenga l'assenso del Comune territorialmente competente, e che l'associazione assuma l'onere di effettuare la manutenzione ordinaria con riferimento all'intero tratto viario su cui avviene il passaggio.

Non possono essere sottaciuti, peraltro, i delicati profili di responsabilità che la norma solleva, in ordine ad eventuali sinistri che dovessero occorrere nella fruizione del patrimonio viario in questione, posto che lo stesso non è adibito al pubblico transito e spesso non gode di caratteristiche compatibili con l'utilizzo da parte di soggetti non adeguatamente formati. Peraltro, nella malaugurata ipotesi in cui dovessero verificarsi episodi dannosi, non è possibile escludere che - oltre ai i soggetti proprietari e concedenti l'autorizzazione al transito - possano essere chiamate a risponderne le stesse associazioni venatorie: esse infatti, accollandosi gli obblighi di manutenzione dell'infrastruttura, potrebbero assumere le vesti di custodi della stessa, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Rispetto a quanto previsto dall'art. 2 del disegno di legge, si evidenzia che la concessione, ai soggetti di discendenza trentina ma residenti in Alto Adige/Suedtirolo, della facoltà di esercitare la caccia nella nostra Provincia è già nella facoltà delle singole riserve, le quali vi possono provvedere tramite il rilascio dei permessi d'ospite. Si ritiene opportuno salvaguardare, sul punto, l'autonomia di valutazione dei diversi territori, non condividendo, pertanto, il contenuto della disposizione proposta.

Positiva è, al contrario, la valutazione espressa con riferimento alle previsioni di cui all'art. 3, che riconoscono i centri di sosta per la conservazione della selvaggina sul territorio provinciale, e prevedono una forma di sostegno economico, a carico della Provincia, per la loro costituzione. Tali strutture sono già state, infatti, realizzate in alcune realtà territoriali, anche con il contributo degli Enti locali, introducendo una forma di servizio giudicato positivamente da chi pratica l'attività venatoria, ed utile ad innalzare il livello di sicurezza igienico-sanitaria nell'attività di macellazione e conservazione dei capi abbattuti.

Ringraziando ancora per l'opportunità di confronto accordata, l'occasione è gradita per porgere a Lei ed ai componenti della Commissioni i più cordiali saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

